



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del

Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà

per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 47 del 21/05/2013

**OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce ESTE S.r.l. c/Comune di Castellaneta. Motivi Aggiunti.
Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.**

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 136 del 10/08/2013 recante l'incarico a legale di fiducia per costituirsi nel giudizio instaurato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, notificato a questo Ente in data 13/07/2012, assunto al protocollo generale in pari data al n. 16822, ESTE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Maria Di Roma, corrente in Palagianò alla Via Tiepolo n. 2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv. Massimiliano Di Cuia e Nicola Ciaccia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Taranto, Via Regina Margherita n. 1 e con loro in Lecce, Via Rubichi n. 3, presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce;

DATO ATTO che alla camera di consiglio del 12.09.2012, previa disamina delle eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del gravame svolte nell'interesse di questo Ente, parte ricorrente ha rinunciato alla proposta domanda cautelare.

VISTO l'atto notificato in data 14/05/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. 10990, con il quale ESTE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Maria Di Roma, corrente in Palagianò alla Via Tiepolo n. 2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv. Massimiliano Di Cuia e Nicola Ciaccia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Taranto, Via Regina Margherita n. 1 e con loro in Lecce, Via Rubichi n. 3, presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, propone Motivi aggiunti al ricorso n. 1260/2012 R.G., chiedendo al Tribunale adito:

“l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'ordinanza n. 13 del 7/03/2013 del Dirigente della IV Area del Comune di Castellaneta, notificata in data 25/03/2013, con la quale è stato ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere realizzate giusta SCIA protocollata il 24/05/2013 con n. prot. 12443; b) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi ancorché non cognitivi.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione,

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168, già incaricata di difendere questo Ente in occasione del primo ricorso proposto Este s.r.l. avanti al medesimo Tribunale Amministrativo Regionale.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, con atto notificato a questo Ente in data 14/05/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. 10990, con il quale ESTE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig.ra Maria Di Roma, corrente in Palagianò alla Via Tiepolo n. 2 rappresentata e difesa nel presente procedimento dagli avv. Massimiliano Di Cuia e Nicola Ciaccia, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Taranto, Via Regina Margherita n. 1 e con loro in Lecce, Via Rubichi n. 3, presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, con il quale propone Motivi aggiunti al ricorso n. 1260/2012 R.G;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio

Finanziario

(timbro e firma)